

SEI UNA MAMMA
E VUOI LAUREARTI? Non abbandonare il tuo sogno.

INFO
ORA!

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9856 del 18 novembre 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato - emersione del lavoro irregolare



Like Immigrazione Biz, Stefania
Ippolito and 1,824 others like



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4452 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Sportello Unico Immigrazione;

per l'annullamento

rigetto istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi della l. n. 102/09 sull'emersione del lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per

l'immigrazione di Roma ha rigettato la domanda di emersione presentata a suo favore dal datore di lavoro, per la falsità dell'attestazione di idoneità igienico sanitaria dell'alloggio del richiedente consegnata a seguito dell'istanza di regolarizzazione. Secondo l'amministrazione, detta falsità determinava la nullità del contratto di soggiorno ex art. 1 ter, comma 12, del [d.l. n. 78/2009](#), convertito dalla l. 102/2009.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha riferito che, non appena si è reso conto che l'attestazione presentata era falsa, di aver trovato un altro alloggio in via ***, ottenendo un certificato di idoneità alloggiativa, questa volta autentico.

L'amministrazione si è costituita tramite avvocatura dello Stato e ha depositato una nota nella quale si è sostenuto che la falsità del documento di idoneità alloggiativa determina la nullità del contratto di soggiorno e l'inammissibilità dell'istanza, in alcun modo sanabile con la produzione di un nuovo certificato di idoneità alloggiativa.

Con ordinanza n. 2339/2012, questa sezione ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, ordinando all'amministrazione di riprovvedere sull'istanza di emersione alla luce del nuovo certificato di idoneità alloggiativa.

L'amministrazione si è difesa depositando un'altra nota nella quale ha ribadito la tesi della nullità del contratto di soggiorno e ha inoltre riferito che il nuovo certificato di idoneità alloggiativa era stato prodotto per la prima volta nel corso del presente giudizio ma non era mai stato inoltrato nel corso del procedimento e che pertanto esso poteva essere preso in considerazione dalla amministrazione.

Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, nella parte in cui esso sostiene che la sanzione della nullità del contratto di soggiorno ex art. 1 ter, comma 12, del d.l. n. 78/2009 convertito dalla [l. 102/2009](#) possa essere applicata solo in caso di falsità non inerenti la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e non anche l'attestazione di idoneità igienico sanitaria dell'alloggio del lavoratore da regolarizzare.

La norma in questione, infatti, prevede la nullità, ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile, del contratto di soggiorno "stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero".

La norma dunque circoscrive le falsità rilevanti alla "dichiarazione di emersione", ovvero ai dati concernenti la sussistenza, l'effettività e la durata del rapporto di lavoro irregolare del quale si chiede la regolarizzazione, anche avuto riguardo ai redditi del datore di lavoro.

Infatti, il contenuto della dichiarazione di emersione è disciplinato dal comma 4 del citato art. 1 ter, il quale così recita:

“ La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da

un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall' articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica [31 agosto 1999, n. 394](#);

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall' articolo 5-bis del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.”

Se ne deve dedurre che solo la falsità di alcuno degli elementi della dichiarazione di emersione, indicati al comma 4, possa rilevare ai fini della nullità del contratto di soggiorno.

L'attestazione di idoneità alloggiativa non rientra però tra le circostanze che devono essere attestate nella procedura di emersione. Essa, infatti, attiene unicamente alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro con la stipula del contratto di soggiorno, dovendo egli fornire, a mente dell'art. 5 bis del d.lgs. 286/98, “ la garanzia (..) della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;”.

In termini non dissimili si è peraltro di recente espresso, ancorché in sede cautelare, il Consiglio di Stato, affermando con ord. 5545/2011 che la sanzione della nullità dell'intera procedura sembrerebbe riferibile, secondo un canone interpretativo sistematico e di proporzionalità della sanzione, solo alle false dichiarazioni concernenti i dati e i requisiti richiesti per l'attivazione della procedura di emersione, e quindi, in particolare, quelle di cui al comma 4.

Invece, l'amministrazione ha interpretato in senso estensivo la norma, riconducendo la sanzione della nullità del contratto di soggiorno ad ogni falsità documentale emersa nel corso del procedimento, anche non attinente alla dichiarazione di emersione, così ampliandone eccessivamente la portata, nonostante si tratti di una norma sanzionatoria, che deve essere interpretata in modo tassativo.

In questo quadro, pertanto, l'amministrazione ben avrebbe potuto riaprire in autotutela la pratica al fine di valutare il secondo certificato di idoneità alloggiativa, relativo a via della Resede 12, anziché opporre al ricorrente la nullità del contratto di soggiorno.

Il ricorso va pertanto per questo motivo accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Le spese possono essere compensate, attesa la novità e peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 luglio e 24 settembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 18 Novembre 2013

Il Corso d'inglese per Te

angloamerican.it/crea-corso

Corsi personalizzati ad ogni orario Crea il tuo corso su misura

News



[Social card anche per gli immigrati!](#)

Spesso lo si dice e corrisponde a un dato di fatto, i problemi economici che affronta l'Italia in questo momento sono di...

[Leggi tutto »](#)

[Cittadinanza per meriti sportivi? I primi segnali di apertura](#)

Importanti occasioni in arrivo per gli stranieri sportivi. Dopo aver vinto il ricorso contro i limiti discriminatori ...

[Leggi tutto »](#)

[Straniero irregolare sventa una rapina, consegnato permesso per motivi umanitari](#)

Quasi sempre le storie più negative sono le prime ad essere messe in prima pagina, costellate di impressioni, ...

[Leggi tutto »](#)

[**Friuli Venezia Giulia: welfare, meno vincoli per ottenere aiuti regionali**](#)

Aria di novità per gli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia: la Regione ha appena modificato la norma che ...

[Leggi tutto »](#)

[**Carta Blu UE, i requisiti per usufruire dell'ingresso extra quota**](#)

La Carta Blu UE diventa operativa anche in Italia. Il d. lgs. 108/2012, emanato il 28 giugno scorso, ha recepito quanto ...

[Leggi tutto »](#)

[**Permesso di soggiorno a rischio per un cittadino straniero malato**](#)

Spesso si sottolinea come l'immigrazione sia un fenomeno complesso che tocca a tutti gli effetti sia il piano personale...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)

- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891